



CITTÀ DI BIELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 31/05/2022

OGGETTO:	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2022, VALIDATO DALL'ENTE ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - PROVVEDIMENTI.
-----------------	--

L'anno 2022, il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 15:08 pubblica alla sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. Dott. Amedeo Paraggio nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 25 consiglieri e assenti n. 7.

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
1	BARRASSO PIETRO	X		17	MAIOLATESI EDOARDO	X	
2	BIASSOLI MATTEO	X		18	MAZZA MANUELA	X	
3	BOTTA ROCCO	X		19	MILAN CLAUDIO	X	
4	BRUSCHI MARTA	X		20	MONGILARDI FRANCA	X	
5	CALDESI LIVIA	X		21	NEGGIA CORRADO	X	
6	COLLETTA VITO	X		22	NERVOSA ROBERTO	X	
7	DANTONIA GIOVANNI	X		23	PARAGGIO AMEDEO	X	
8	ERCOLI ALESSIO	X		24	PASQUALINI ALESSIO		X
9	ES SAKET MOHAMED		X	25	PERINI ALBERTO	X	
10	FERRARI GIANNI	X		26	RIZZO PAOLO	X	
11	FERRERO ANDREA	X		27	ROBAZZA PAOLO	X	
12	FOGLIO BONDA ANDREA	X		28	SPEZIGA ARTURO		X
13	GALLELLO DOMENICO	X		29	VARNERO VALERIA		X
14	GENTILE DONATO		X	30	VIGNOLA ALESSANDRO	X	
15	GENTILE SARA		X	31	ZANI LUCA	X	
16	MAIO FEDERICO		X	32	ZEN CRISTINA	X	

E' presente il Sindaco Claudio Corradino.

Partecipa Segretario Generale, Dott.ssa Serena Bolici incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Clemente Comola.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono gli Assessori sigg. Tosi, Olivero e i Consiglieri Comunali sigg. Robazza, Ercoli, Perini, Zani, Foglio Bonda, Rizzo, Caldesi.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738 e il comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 683, della citata L. n.147/2013 dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- l'ARERA con propria deliberazione 443/2019/R/rif del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti individuando nel gestore il soggetto che deve fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del Piano Economico Finanziario;
- l'art. 6 di detta deliberazione ha altresì definito l'iter per la predisposizione e approvazione del Piano Economico Finanziario, come segue:
 - i gestori predispongano ed inoltrino all'Ente territorialmente competente il Piano Economico Finanziario (di seguito anche "PEF"), corredato di una relazione di veridicità attestante la corrispondenza dei valori inseriti nella modulistica con i valori contabili desumibili dalla documentazione contabile ai sensi di legge;
 - l'Ente territorialmente competente (di seguito anche "ETC") valuti la coerenza, la completezza e congruità dei PEF attraverso una procedura di validazione, assuma le determinazioni pertinenti ed inoltri i PEF ad ARERA;
 - ARERA svolga la procedura di approvazione;
 - nelle more di approvazione dei PEF da parte di ARERA, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC;
- in Regione Piemonte, stante l'attuale vigente governance sulla gestione dei rifiuti urbani, seppure non espressamente richiamato in atti ufficiali, è condiviso a livello territoriale il riconoscimento

del ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai Consorzi di Bacino ex Legge Regionale n. 24/2002, tra cui il nostro COSRAB, Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese;

- per la predisposizione del previgente PEF anno 2021, è stato utilizzato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF – c.d. **primo periodo regolatorio** - basato sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da **fonti contabili obbligatorie dell'anno 2019**, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale.

Considerato che:

- con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al **secondo periodo regolatorio 2022-2025**;
- con il provvedimento sopra richiamato, l'Autorità ha:
 - confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da **fonti contabili obbligatorie dell'anno 2020**;
 - introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
 - i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
 - ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- previsto, inoltre:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Evidenziato che con determinazione del 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituendo la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione ad ARERA, nonché chiarimenti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio, precisando, tra i molteplici altri aspetti, che:

- a. Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

- b. Dal totale dei costi del piano economico finanziario devono essere sottratte le seguenti entrate:
- 1) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
 - 2) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - 3) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - 4) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- c. Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili desumibili da fonti contabili obbligatorie dell'anno 2020, è possibile utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno (cfr art. 1 punto 1.5 della determinazione 2/DRIF/2021).

Atteso che, nelle more di quanto sopra, con la delibera 15/2022 ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF) fissando nuovi standard di qualità per la gestione del servizio e, per l'effetto, prevedendo un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti.

Rilevato che gli schemi regolatori prevedono nuovi obblighi che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, ragioni per cui la scelta dello schema regolatorio entro cui posizionarsi può avere anche effetti sul PEF nel caso vi siano investimenti da effettuare.

Constato che entro il 31 marzo – come prescritto dalla delibera 15/2022 ARERA – l'Ente territorialmente competente ha ritenuto di scegliere il posizionamento nel I° schema regolatorio.

Dato atto che con nota registrata al prot. 20094/2022, il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, COSRAB, in qualità di Ente Territoriale Competente, ha trasmesso il Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2022, determinato ai sensi della citata Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nel rispetto della determinazione del 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 e validato con Delibera dell'Assemblea consorziale in data 27/04/2022.

Dato atto che, in relazione a quanto precede, risulta necessario ed opportuno:

- prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – **secondo periodo regolatorio** 2022-2025, ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nel rispetto della determinazione del 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 predisposto e trasmesso dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, COSRAB, in qualità di Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e validato con Deliberazione consorziale del 27/04/2022, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario COSRAB – ARERA per l'anno 2022, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti **secondo periodo regolatorio** 2022-2025, è stato determinato in €. **11.193.460,00** (arrotondato) suddiviso in €. **4.510.080,00** (arrotondato) di componenti di costo variabile ed €. **6.683.380,00** (arrotondato) di componenti di costo fisso;

- dare atto che il limite di crescita è stato determinato in complessivi €. **10.870.079,00** (arrotondato) suddiviso in €. **4.459.354,00** (arrotondato) di componenti di costo variabile ed € **6.410.725,00** (arrotondato) di componenti di costo fisso;
- dare atto che COSRAB, in qualità di Ente Territoriale Competente, in sede di validazione, pur in presenza di un PEF per il Comune di Biella di valore complessivo al di sopra del limite di crescita predetto, non ha promosso ai sensi della DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021 ARERA 363/2021/R/RIF istanza di superamento del limite di cui all'articolo 4 comma 4.6 del MTR-2, né il recupero nelle annualità successive del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) non riconosciuto nel 2022;
- dare atto che per l'annualità 2022 è possibile ritenere che il predetto delta, stante il passaggio nell'anno corrente da TARIP a TARI, sia generato dalla componente di costo RCTOT,TF,a e a valere sul Bilancio del Gestore SEAB, e che la stessa possa anche non verificarsi per l'intero in ordine alla "*Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità*", ragioni tutte per cui la voce di costo summenzionata - pro quota e per l'importo di Eu 272.655,00 - non viene coperta integralmente con l'entrata tariffaria;
- dare atto che nell'eventualità di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il Comune si riserva di segnalare all'Ente Territoriale Competente la necessità di richiedere un aggiornamento del PEF e/o di promuovere idonea istanza di deroga al limite di crescita per le annualità a venire, anche per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- confermare la previgente ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche dei costi del Piano economico finanziario di cui alla Deliberazione n. 87 del 21 dicembre 2021.

Dato atto che il provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Visto il Regolamento delle Entrate.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, inseriti nel presente atto, espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Bruschi, Maiolatesi, Vignola

D E L I B E R A

1. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – **secondo periodo regolatorio** 2022-2025, ARERA 363/2021/R/RIF e nel rispetto della determinazione del 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 predisposto e trasmesso dall'Ente Territoriale Competente COSRAB, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e validato con Deliberazione consorziale del 27/04/22, che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che il valore complessivo del PEF 2022 del **Comune di Biella**, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti secondo periodo regolatorio 2022-2025, è stato determinato in €. **11.193.460,00** (arrotondato) suddiviso in €.

4.510.080,00 (arrotondato) di componenti di costo variabile ed € **6.683.380,00** (arrotondato) di componenti di costo fisso, superiore al suddetto limite alla crescita annuale.

3. Di dare atto che all'utenza verrà applicato il predetto Piano Economico finanziario COSRAB- ARERA per l'anno 2022, nel rispetto del limite di crescita e al netto delle detrazioni di cui alla determinazione del 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021, e quindi per complessivi €. **10.870.079,00** (arrotondato) suddiviso in €. **4.459.354,00** (arrotondato) di componenti di costo variabile ed € **6.410.725,00** (arrotondato) di componenti di costo fisso.

4. Di dare atto che COSRAB, in qualità di Ente Territoriale Competente, in sede di validazione, pur in presenza di un PEF per il Comune di Biella di valore complessivo al di sopra del limite di crescita, non ha promosso ai sensi della DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021 ARERA 363/2021/R/RIF istanza di superamento del limite di cui all'articolo 4 comma 4.6 del MTR-2, né il recupero nelle annualità successive del delta ($\sum Ta - \sum T_{max}$) non riconosciuto nel 2022;

5. Di dare atto che per l'annualità 2022 è possibile ritenere che il predetto delta, stante il passaggio nell'anno corrente da TARIP a TARI, sia generato dalla componente di costo RCTOT,TF,a e a valere sul Bilancio del Gestore SEAB, e che la stessa possa anche non verificarsi per l'intero in ordine alla *“Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità”*, ragioni tutte per cui la voce di costo summenzionata - pro quota e per l'importo di Eu 272.655,00 - non viene coperta integralmente con l'entrata tariffaria.

6. Di dare atto che nell'eventualità di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il Comune si riserva di segnalare all'Ente Territoriale Competente la necessità di richiedere un aggiornamento del PEF e/o di promuovere idonea istanza di deroga al limite di crescita per le annualità a venire, anche per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

7. Di confermare la previgente ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche dei costi del Piano economico finanziario di cui alla Deliberazione n. 87 del 21 dicembre 2021.

8. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario di cui si prende atto trova già copertura nei capitoli all'uopo preposti di entrata e di spesa di cui al Bilancio Previsionale 2022-2024, cui si darà corso alle opportune regolazioni contabili, anche mediante idonea variazione.

9. Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Amedeo Paraggio

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Serena Bolici

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa